



COMUNE DI LAPPANO

Provincia di Cosenza

Art. 12 LEGGE N° 241 DEL 07.08.1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI –
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del
19.12.1995 – Testo coordinato con le modifiche - indicate in neretto -
apportate con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.9.2006)*

ART. 1
(OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune di Lappano può concedere a persone ed Enti pubblici e privati che ne fanno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

Il presente regolamento è deliberato in attuazione dell'art. 12 della legge generale 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

ART. 2
(RISORSE COMPLESSIVE)

L'importo annuo complessivo che può essere concesso a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario, o per vantaggi economici di altro genere è determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente e può essere modificato secondo le procedure dettate dall'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali in tema di variazioni al bilancio.

L'importo è ripartito per i singoli settori d'intervento di cui al successivo articolo 9 e l'eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

(comma abrogato)

ART. 3
(ESERCIZIO PROVVISORIO DI BILANCIO)

Nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio disposta *ex lege*, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, l'attribuzione di vantaggi economici può avvenire, per ciascun settore d'intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme all'uopo previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

ART. 4
(MODALITA' GENERALI E PUBBLICITA')

L'istanza per l'attribuzione di vantaggi economici va presentata agli uffici comunali e al

richiedente va consegnata copia, con indicazione degli estremi di protocollo data e numero.

Le decisioni adottate dalla Giunta Municipale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all'art. 1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione delle stesse all'Albo pretorio del Comune nelle forme di legge.

ART. 5

(articolo abrogato)

ART. 6

(PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO)

Prima della formale adozione da parte della Giunta comunale di un provvedimento di diniego di un vantaggio economico richiesto, il responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della sua istanza. Quest'ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Si applica il disposto dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

ART. 7

(PARERE DELLA COMMISSIONE)

La Commissione di cui all'art. 12 esamina le istanze avanzate per la concessione di benefici economici di natura discrezionale nei settori d'intervento indicati alle lettere a) e d) del successivo articolo 9, comunicando un apposito parere obbligatorio e non vincolante alla Giunta comunale.

ART. 8

(RIESAME DELLA COMMISSIONE)

La Giunta Comunale può richiedere, una sola volta, alla Commissione il riesame della proposta formulata per la concessione o il diniego del beneficio richiesto, ove esistano sopravvenuti motivi che possono portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto.

In entrambi i casi la richiesta di riesame è rimessa alla Commissione accompagnata da nota scritta dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta di riesame.

La Commissione è tenuta ad esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta della Giunta, la quale, a sua volta definitivamente decide sulla assegnazione o diniego del beneficio entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo parere espresso dalla Commissione.

(comma abrogato)

ART. 9

(CAMPI D'INTERVENTO)

Sono individuati agli effetti del presente regolamento i seguenti settori d'intervento:

- a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a bisognosi;
- b) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici per attività sportive e tempo libero;
- c) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari, vantaggi economici per attività di promozione socio-culturale e ricreative, nonché di contributi ad associazioni, circoli, Pro-loco o altre istituzioni legalmente costituite;
- d) Concessione di contributi e sussidi per fini di **tutela della salute e per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da disabilità psico-fisiche.**

ART. 10

(ISTANZA PER VANTAGGI ECONOMICI)

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a bisognosi potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi **anche sul** modello predisposto dal Comune.

La domanda, **indirizzata al Sindaco**, dovrà essere **sottoscritta** dalla persona interessata, **o dal suo tutore o curatore**, se maggiorenne, o dal genitore o da chi né fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

ART.11

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE)

Le istanze **delle persone fisiche** dovranno essere corredate di ogni utile documento comprovante l'effettivo stato di bisogno, ed in ogni caso:

- 1) dalla situazione di famiglia;
- 2) dalla attestazione della indicazione della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, in corso di validità secondo la normativa vigente.

Possono presentare istanze per la concessione di benefici, **altresì**, associazioni ed enti pubblici o privati.

Nelle istanze dovrà essere illustrata, **secondo la formulazione propria delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui alla vigente normativa sulla semplificazione amministrativa:**

- 1) La finalità dell'Ente, qualora non venga depositata la copia dello Statuto;

2) Una relazione sulla finalità del vantaggio economico richiesto.

ART. 12

(COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE)

Le domande rimesse alla Giunta Comunale per l'attribuzione della sovvenzione, contributo, sussidi o ausilio finanziario o di vantaggio economico nei settori d'intervento di cui al precedente articolo 9, lettere a) e d), sono sottoposte alla valutazione di una Commissione composta come segue:

- a) Sindaco o Assessore delegato – Presidente;
- b) n° 2 consiglieri comunali eletti dalla maggioranza - Componenti;
- c) n° 2 consiglieri comunali eletti dalla minoranza - Componenti;

Funge da Segretario della Commissione il Segretario comunale *pro tempore* ed in sua assenza, il Responsabile dei servizi sociali, ed in ulteriore subordine, il Responsabile del servizio finanziario.

ART. 13

(ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA)

L'istanza acquisita agli atti del Comune per l'attribuzione di vantaggi economici in tutti i settori di intervento di cui all'articolo 9 dovrà essere inviata dal Responsabile del procedimento al Settore Contabile, che nel termine di giorni cinque dal ricevimento dispone ogni dovuto ed approfondito accertamento sulla richiesta formulata.

Il Responsabile del Settore contabile, ove lo ritenga opportuno, può avvalersi, per l'accertamento, del Servizio di Polizia Municipale, dell'Arma di Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

ART. 14

(ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE)

Il Servizio di Polizia Municipale, espletato ogni accertamento sul caso sottoposto ad esame, ritrasmetterà l'istanza con annessa propria determinazione e rilievi al Settore Contabile per il seguito di competenza.

ART. 15

(ACCERTAMENTI DI CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA)

Per ogni accertamento che il Settore Contabile riterrà chiedere all'Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza è fatto obbligo al predetto Ufficio di curarne ogni possibile immediata sollecitazione o comunicazione dell'accertamento eseguito.

ART. 16

(INOLTRO DEGLI ACCERTAMENTI)

L'istanza con annessa documentazione ed accertamento per come sopra eseguita dovrà essere rimessa dal Settore Contabile alla Commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento per l'esame preliminare e la formulazione del parere, ovvero, per i settori d'intervento di cui all'articolo 9, lettere b) e c), direttamente alla Giunta comunale.

ART. 17

(CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE)

La Commissione di cui all'art. 12 di norma viene convocata dal Presidente e si riunisce ordinariamente entro sessanta giorni dal termine di ciascuno dei due semestri in cui si divide l'anno solare, sempreché in tale periodo sia stata presentata almeno un'istanza nei settori d'intervento di propria competenza.

In caso di particolare urgenza, il Presidente convoca la Commissione anche prima delle scadenze di cui al primo comma.

Di ogni riunione e delle decisioni della stessa è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta e dal Segretario della Commissione.

ART. 18

(MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE)

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno due componenti. In sede di seconda convocazione sul medesimo argomento all'ordine del giorno è sufficiente la presenza di tre componenti qualsiasi della Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto (favorevole o contrario), il voto del Presidente o suo delegato prevarrà nel senso del voto dallo stesso espresso.

Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale come stabilito al primo comma per due volte consecutive per discutere del medesimo oggetto, la Giunta comunale decide a prescindere dal parere della Commissione medesima.

ART. 19

(DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

La Giunta Comunale esamina le istanze ed i pareri espressi dalla Commissione, quando previsti, e concede il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo.

Qualora la Giunta comunale si discosti dal parere della Commissione sull'opportunità di concedere il vantaggio economico o sull'ammontare dello stesso, il provvedimento conclusivo

del procedimento dovrà contenere una motivazione particolarmente esaustiva sul punto.

ART. 20

(TERMINI PROCEDIMENTALI)

Il termine finale per la conclusione dei procedimenti oggetto del presente regolamento è fissato in novanta giorni dalla presentazione delle relative istanze di parte.

Il termine finale per la conclusione dei procedimenti a istanza di parte nei settori di intervento di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 9 è fissato in novanta giorni dalla scadenza del termine semestrale per la presentazione delle relative istanze, a norma del precedente articolo 17, primo comma.

Nel caso di convocazione d'urgenza a norma dell'art. 17, secondo comma, il termine di novanta giorni decorre dalla data di tale convocazione scritta.

ART. 21

(IMPORTO MASSIMO DELLE CONCESSIONI DI VANTAGGI ECONOMICI)

Ogni concessione non potrà essere deliberata di norma per un importo superiore ad euro 1.000,00, fatti salvi i casi di particolare importanza o necessità, da motivare approfonditamente.

ART. 22

(articolo abrogato)

ART. 23

(CRITERI PER LA EROGAZIONI DEI VANTAGGI ECONOMICI)

Per ciascun settore d'intervento di cui all'articolo 9, le domande vengono valutate dalla Commissione consultiva, limitatamente ai settori di propria competenza, e dalla Giunta comunale con i seguenti criteri di preferenza:

- a) richieste formulate da persone residenti a Lappano, o da enti aventi sede legale od operativa nel territorio comunale (per tutti i settori di intervento);
- b) richieste riferitesi ad attività di rilevanza nazionale, o in subordine regionale, o in subordine provinciale e qualità complessiva delle attività stesse (per i settori di cui alle lett. b) e c) dell'art. 9);
- c) richieste riferentesi ad attività in grado di favorire l'occupazione lavorativa sul territorio locale (per i settori di cui alle lett. b) e c) dell'art. 9);
- d) richieste formulate da persone con minore situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 24

(articolo abrogato)

ART. 25

(articolo abrogato)

ART. 26

(articolo abrogato)

ART. 27

(DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA)

L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta Comunale resta subordinato a presentazione di consuntivo della manifestazione. Il consuntivo dovrà essere rimesso accompagnato da tutti i documenti giustificativi.

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la Giunta Comunale provvederà a rideterminare con proprio atto deliberativo il nuovo importo del contributo.

ART. 28

(PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI)

Sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale, adottata ai sensi del presente regolamento, devono essere espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati ai sensi della normativa statale vigente.

ART. 29

(MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove né fosse ravvisata la necessità e l'utilità.

Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione delle relative deliberazioni consiliari all'Albo Pretorio comunale.